

**GUIDA ALLE SEGNALAZIONI
NELLA MION VENTOLTERMICA
DEPURAZIONI SPA**

WHISTLEBLOWING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione MVT SPA in data 01.12.2023

1. CONCETTI PRINCIPALI

1.1 Chi sono i soggetti che possono effettuare le segnalazioni

Il soggetto che effettua segnalazioni, è definito dal testo normativo di riferimento D.lgs 24/2023, **SEGNALANTE**, ed è una persona fisica.

Il segnalante effettua una segnalazione di un eventuale illecito di diversa natura, ovvero amministrativo, civile o penale, di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Le attività lavorative svolte nel contesto lavorativo rendono i seguenti soggetti possibili segnalanti:

- I dipendenti della MVT SPA
- Le imprese che come fornitrici di servizi o di materiale svolgono attività lavorativa presso la MVT SPA
- I collaboratori che svolgono la propria attività presso la MVT SPA, compresi i segnalatori, rappresentanti commerciali e titolari di rapporti di agenzia
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la MVT SPA
- Tirocinanti e stagisti che prestano la propria attività presso la MVT SPA
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.

Possono effettuare segnalazioni in questi termini temporali:

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (per esempio in un momento di selezione del personale)
- Durante un periodo di prova
- Anche quando il rapporto di lavoro è cessato se la segnalazione riguarda fatti la cui conoscenza è avvenuta nel contesto lavorativo.

1.2 Definizioni

Persona segnalante	Persona fisica che effettua la segnalazione, interna o esterna, o la divulgazione pubblica.
Persona segnalata o coinvolta nella segnalazione	Persona fisica a cui si attribuisce la violazione
Facilitatore	Un persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione e che gode delle stesse garanzie
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni della violazione effettuata dal segnalazione nei modi previsti dalla legge
Violazione	Consiste in comportamenti, atti o omissioni, che ledono l'integrità della società MVT SPA, o gli interessi tutelati dall'Unione Europea, di cui

	il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.
Gestore delle segnalazioni	E' un persona fisica o un ufficio interno autonomo dedicato specificamente formato.
Contesto lavorativo	Attività lavorative o professionali, svolte nell'ambito di rapporti di cui all'art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs 23/2023 (lavoratori dipendenti, collaboratori, tirocinanti ecc..)

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione ha per oggetto delle informazioni circostanziate, fondate su fatti e non sul "sentito dire", relative a gli illeciti amministrativi, civili o penali e contabili, oppure relative al violazioni del diritto dell'Unione Europea, che possono essere stati commessi nel contesto lavorativo. Sono compresi atti od omissioni (quindi mancata azione) che ledono l'interesse pubblico o l'interesse e l'integrità della MVT SPA.

In generale, sono da considerarsi violazioni, che possono essere segnalate, i seguenti illeciti il cui elenco è esemplificativo e non esaustivo:

- Illeciti che riguardano violazioni delle norme comunitarie o nazionali relative a: appalti pubblici, riciclaggio e finanziamento al terrorismo, sicurezza e conformità del prodotto, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, tutela della vita e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Condotte illecite violative del modello di organizzazione e gestione attuato dalla MVT SPA ex D.Lgs 231/2001
- Altri illeciti amministrativi, civili o penali o contabili che non rientrano nei punti precedenti. Si precisa che la violazione delle norme del D.Lgs 81/2008 prevede una sanzione amministrativa o penale e rientra negli illeciti che possono essere segnalati.

Sono assolutamente escluse dal Decreto Segnalazioni:

- le segnalazioni legate ad un interesse personale del segnalante: per esempio che riguardano screzi con figure gerarchicamente superiori o rapporti di lavoro individuali.
- Segnalazioni che riguardano la sicurezza nazionale e la difesa nazionale.
- Segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in settori speciali.

La segnalazione può essere interna, ovvero tramite una procedura aziendale, o esterna, ovvero può essere fatta direttamente all'ANAC, organo preposto ai controlli. La segnalazione può essere altresì pubblica, qualora sussistano determinate condizioni.

2.2. Modalità di segnalazione

2.2.1 Segnalazione interna

Le modalità, per segnalare gli illeciti alla MVT SPA, sono:

- Posta ordinaria diretta a MVT SPA, Via Dolomiti 30, 31052 Maserada Sul Piave (TV) con indicazione **SEGNALAZIONE RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI** nella busta. Si precisa che a) la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa; b) in altra busta chiusa devono essere indicati i dati identificativi del segnalante (indirizzo compreso per dare seguito alla segnalazione)c) entrambe le buste chiusa devono essere poste all'interno di una terza busta e solo in questa deve essere riportata la dicitura "RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI"
- **SEGNALAZIONE ORALE:** tramite la linea dedicata, oppure previo appuntamento da concordare con l'addetto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni alla linea telefonica dedicata 0422 8777818. La segnalazione orale verrà registrata su verbale che, previo consenso del segnalante, potrà essere firmata dallo stesso.

Le segnalazioni non possono essere anonime, devono essere nominative. Tuttavia, le segnalazioni anonime possono essere oggetto di indagine se riguardanti atti di particolare gravità e il contenuto risulti essere dettagliato e circostanziato. In questo caso, anche le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione e seguiranno l'iter previsto.

Se la segnalazione per errore giunge a persona diversa dal Gestore della segnalazione, **DOVRA'** essere trasmessa al Gestore della segnalazione entro 7 giorni dalla errata ricezione. Compete al Gestore della segnalazione dare comunicazione dell'avvenuta ricezione delle segnalazione al segnalante.

I contenuti minimi della segnalazione devono essere i seguenti:

- Generalità del segnalante. La segnalazione non può essere anonima come sopra enunciato
- Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- Eventuale documentazione che possa supportare la segnalazione
- Ogni altra informazione utile a costruire la corretta dinamica della segnalazione.

La segnalazione sarà ritenuta ammissibile se soddisfa i requisiti sopra richiesti.

La segnalazione sarà ritenuta inammissibile se:

- Mancano i dati che costituiscono gli elementi essenziali
- Manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore
- Esposizione dei fatti generici
- Produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria

2.2.2 Segnalazione esterna

Il segnalante, se ricorrono specifiche condizioni, può effettuare le sue segnalazioni attraverso un canale esterno all'azienda messo a disposizione dall'ANAC sul sito www.anticorruzione.it.

La modalità di segnalazione esterna è prevista, da testo normativo, in questi casi:

- Il canale di segnalazione interna non è attivo
- È già stata fatta una segnalazione interna che però non ha avuto seguito
- Il segnalante teme, per fondati motivi, di subire ritorsioni a causa della sua segnalazione interna o teme che quest'ultima non avrà seguito
- Il segnalante ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A condizioni specifiche, la segnalazione esterna può avvenire anche con **divulgazione pubblica**, ovvero tramite la stampa o i mezzi di diffusione elettronici in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

La segnalazione pubblica è possibile se sussistono queste condizioni:

- La segnalazione interna o esterna non ha avuto seguito
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione all'ANAC, ma non ha avuto riscontro
- Il segnalante ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare gravi rischi di ritorsione secondo il caso concreto.

3. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il segnalante, sia che usi un canale di segnalazione interna, che esterna o decida per la divulgazione pubblica, è tutelato:

- Con l'obbligo di riservatezza
- Con il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti
- Con limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

La stessa tutela si applica al facilitatore, ovvero a colui che ha assistito il segnalante nel processo di segnalazione, che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La tutela si estende anche:

- alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da un legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

- al facilitatore, ovvero a colui che assiste il segnalante
- ai colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha rapporti abituali o correnti
- alla società / proprietà del segnalante che operano nel contesto lavorativo.

Perché il segnalante sia tutelato deve utilizzare i canali di comunicazione, interna o esterna, deve rispettare le condizioni e le modalità di segnalazione, deve rispettare il principio del “fondato motivo della segnalazione”.

Non rientrano nell’ambito del sistema di segnalazione e di conseguenza delle tutele, le segnalazioni diffamatorie o calunniose. Pertanto, la segnalazione deve essere motivata e fondata su fatti veritieri, di cui si ha conoscenza diretta e non “per sentito dire”.

3.1 Tutela alla riservatezza

La segnalazione deve essere nominativa (nome e cognome).

La segnalazione verrà visualizzata solo da persona incaricata alla gestione, espressamente autorizzata a trattare i dati e a portare avanti le indagini.

Le informazioni fornite non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quella designata a ricevere la segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere conservate oltre il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non verranno conservate oltre il termine di 5 anni dalla data di conclusione del procedimento.

La MVT SPA tutela anche la riservatezza dell’identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione. Le persone coinvolte sono coloro a cui è attribuita la violazione o che si trovano implicate nella violazione, fino alla conclusione dei procedimenti attivati in ragione della segnalazione.

3.2 Tutela contro atti di ritorsione¹

I segnalanti e coloro che sono tutelati come sopra elencati non possono subire alcun atto di ritorsione. La Direzione della MVT si impegna a prevenire ogni atto di ritorsione.

I segnalanti e gli altri destinatari tutelati possono segnalare eventuali atti di ritorsione mediante segnalazione interna o esterna. Restano salve le altre tutele a norma di legge.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e chi viene licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità ha diritto ad essere reintegrato nel luogo di lavoro.

Perché la tutela sia applicata è necessario che al momento della segnalazione l’autore abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni fornite siano veritiere e coerenti e siano rispettate le modalità e le condizioni richieste.

¹ Si rimanda all’art. 17 comma 4x del D.Lgs 24/2023 in cui sono elencati talune fattispecie che costituiscono ritorsioni qualora diano riconducibili alla segnalazione.

Nel caso venga accertata la responsabilità penale per calunnia o diffamazione della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per gli illeciti di cui alla segnalazione, il segnalante perde le tutele di cui al presente capitolo e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare commisurata ai fatti e ai comportamenti.

4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni effettuate tramite canale interno sono indirizzate a persona fisica specificamente formato a tal fine con obbligo di riservatezza.

A seguito di segnalazione, la persona addetta alla segnalazione procederà come di seguito:

- Entro 7 giorni il segnalante riceverà un AVVISO di ricezione e presa in carico della segnalazione da parte del gestore della segnalazione il quale provvederà al primo esame preliminare teso a valutare la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione
- Si aprirà una fase ISTRUTTORIA di indagine che verrà ultimata nel termine di 3 mesi. Il gestore ha ampi poteri per interfacciarsi con le altre funzioni nel rispetto della segretezza della figura del segnalante. Il gestore, se necessario e previo consenso della Direzione, potrà avvalersi di consulenti esterni per l'attività di indagine.
- Entro 3 mesi dall'avviso al segnalante (o in mancanza di questo entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso) giungerà comunicazione relativa al riscontro della segnalazione, ovvero il SEGUITO che si intende dare alla segnalazione. In questa fase, è compito del gestore della segnalazione dare comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio dell'inchiesta interna, dell'invio ad Autorità competente per ulteriori indagini.

Se la segnalazione avviene oralmente, previo appuntamento preso con linea telefonica dedicata o tramite semplice telefonata, con il consenso del segnalante, verrà redatto un verbale dell'incontro o trascrizione integrale della segnalazione. Il segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione. In ogni caso, il verbale andrà sottoscritto per approvazione del suo contenuto, in quanto le segnalazioni non possono essere anonime.

Se le segnalazioni sono anonime, non possono essere garantite le indagini e possono essere compromesse le misure correttive necessarie e la concreta applicazione delle misure di tutela.

La persona nominata alla gestione delle segnalazioni, dopo una breve verifica preliminare sulla base delle informazioni acquisite, darà seguito alla segnalazione avviando una procedura di accertamento e informando la Direzione, per quanto di competenza, e l'OdV (Organismo di Vigilanza indipendente nominato ex D.Lgs 231/2001).

La persona addetta alla segnalazione provvede ad archiviare la segnalazione se:

- I fatti della segnalazione sono irrilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001


- La segnalazione è generica, non riguarda illeciti, è priva di elementi concreti su cui si basano i fondati sospetti e quindi non consente in misura sufficiente di proseguire nelle indagini.

La persona addetta alla segnalazione procede con un'attività di accertamento effettuando tutte le verifiche necessarie e opportune e ha pieni poteri di ricerca. Può mantenere interlocuzioni con il segnalante per richiedere integrazioni, se necessarie, rispettando l'obbligo di riservatezza.

Le indagini da parte della persona che gestisce la segnalazione dovranno rispettare non solo la normativa in materia di privacy, ma anche la normativa in tema di controlli a distanza di cui allo Statuto dei Lavoratori e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori ex art. 8 L.300/1970

Entro 3 mesi dall'avviso di avvenuta ricezione della segnalazione, la persona addetta alla segnalazione fornisce RISCONTRO della segnalazione, ovvero il seguito che si intende dare alla stessa. I provvedimenti che possono essere presi sono:

- Azione correttive
- Azioni di miglioramento affinché l'illecito non si ripeta
- Sanzioni disciplinari della persona coinvolta, se la segnalazione è veritiera e fondata.
- L'archiviazione della segnalazione con motivazioni
- L'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che si intende svolgere



Il fine della segnalazione è quello di denunciare un illecito che si ritiene fondato, e pertanto lo strumento offerto dal legislatore tramite il D.Lgs 24/2023 deve essere usato con accortezza e non in modo superficiale.

Gli esiti della fase istruttoria verranno comunicati alla Direzione e all'OdV mediante rapporto scritto nel quale sono enunciati:

- Gli elementi descrittivi della violazione
- Le verifiche svolte e gli esiti delle stesse
- Esito della fase istruttoria e quali azioni devono essere intraprese.

Nel caso in cui il Segnalante ritenga che sussista un **conflitto di interesse** tale per cui

- Il Gestore della segnalazione coincide con il Segnalante
- Il Gestore della segnalazione coincide con il Segnalato, ovvero con la persona coinvolta
- Il Gestore della segnalazione è persona in qualche modo interessata

La segnalazione può essere indirizzata direttamente al vertice aziendale.

In ogni caso è garantita la riservatezza dei dati del segnalante.

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si rinvia integralmente al D.Lgs 24/2023.

La normativa che disciplina il tema delle segnalazioni è il D.Lgs 24/2023 “ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Altre normative di riferimento sono:

- D.Lgs 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica”
- Regolamento 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.

La documentazione della MVT SPA di rilievo per l’attuazione della presente Guida è:

- Modello Organizzativo
- Codice Etico
- Codice disciplinare
- Organigramma